

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3624

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BERLINGUER, AVOLIO, BETTOLI,
FABBRI, PINNA, POLANO, ROMAGNOLI**

Presentata il 6 febbraio 1962

Trasferimento alle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie dell'assicurazione malattia ai pensionati marittimi e aviatori

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 4 agosto 1955, n. 692, ha seguito il criterio fondamentale, chiaramente delineato dagli articoli 2 e 3, di fornire l'assistenza di malattia ai pensionati con le stesse norme e mediante gli stessi istituti, presso i quali il pensionato era stato assicurato durante il periodo della sua attività lavorativa.

Per quanto riguarda la benemerita categoria della gente del mare e dell'aria ci si è invece allontanati da così opportuna direttiva, affidandone l'assistenza, dopo il pensionamento, all'I.N.A.M.

Un tale trattamento reca grave disagio ai lavoratori interessati, i quali, all'atto del pensionamento, si vedono trasferiti ad un tipo di assistenza di livello e tono diverso da quella fornita dalle Casse marittime e alla quale per tutta la vita sono stati abituati. Le organizzazioni sindacali si sono fatte ripetutamente interpreti del conseguente malcontento, fino a farne oggetto di una espressa richiesta in sede di trattative per il rinnovo dei contratti d'arruolamento e di lavoro. Poiché tuttavia la forma dell'accordo sindacale non sarebbe idonea a modificare una norma legislativa, si è resa necessaria la formulazione della presente proposta di legge.

È da osservare infine che con l'emanazione della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, il trasferimento alle Casse marittime dei pensionati marittimi diviene oltre a tutto una que-

stione di indispensabile semplificazione: in forza dell'articolo 5 della citata legge. Infatti, a partire dal 1° gennaio 1964 le Casse marittime dovrebbero fornire all'I.N.A.M. il finanziamento per assistere quei pensionati marittimi, che le Casse possono, molto più semplicemente, assistere direttamente.

Con l'articolo 1 viene modificato l'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, trasferendo l'assicurazione dei pensionati marittimi e aviatori dall'I.N.A.M. alle Casse marittime. Considerato poi che la distribuzione territoriale dei pensionati può avere rapporti alquanto diversi dalla distribuzione dell'armamento che contribuisce a ciascuna delle tre Casse, si è ritenuto utile stabilire la gestione in coassicurazione, al fine di garantire una uniforme distribuzione dell'onere su tutta la mutualità nazionale. La forma della coassicurazione viene già attuata dalle Casse marittime, allo stesso fine, per alcuni particolari rischi assicurati.

Il fatto che nell'assicurazione di malattia dei marittimi il ricovero ospedaliero può avere, come le altre forme di assistenza, la durata di un anno e viene fatto per gli ufficiali e i loro familiari, come pure per gli impiegati delle società di navigazione, in classe distinta, ha reso necessario chiarire (articolo 2) con opportuna modifica dell'articolo 3 della citata legge n. 692, le norme per il ricovero ospedaliero nei casi in esame; ciò per

non aggravare la gestione di spese eccessive e non indispensabili, essendo il costo di un ricovero in classe distinta di molto superiore (circa tre volte) a quello di analogo ricovero in classe comune.

L'articolo 3 disciplina mediante una modifica dell'articolo 5 della legge n. 696, l'afflusso dei contributi alle Casse marittime.

L'articolo 4, infine, tenendo conto che le Casse marittime assistono i colpiti da tubercolosi che non ottengano assistenza dalla speciale gestione dell'I.N.P.S., dispone il versamento a favore delle Casse stesse del contributo previsto dall'articolo 6 della legge sopracitata per la parte che si riferisce ai lavoratori del mare e dell'aria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dal seguente:

« All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separata contabilità, i seguenti Enti:

1°) Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo, dalla Cassa nazionale per l'assistenza degli impiegati agricoli e forestali, dalle Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e dalle Casse mutue e nuclei aziendali comunque costituiti e di fatto non ancora fusi nell'Istituto suddetto;

2°) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » per i pensionati che prima del pensionamento risultavano rispettivamente assistiti dagli enti predetti;

3°) Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, per i pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Ente medesimo;

4°) Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti dagli Enti locali per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso;

5°) Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie per i pensionati che prima del pensionamento rientravano nella competenza assicurativa delle Casse medesime. La gestione « pensionati » è tenuta in coassicurazione fra le Casse marittime Adria-

tica, Meridionale e Tirrena, con distribuzione uniforme dell'onere sulla mutualità nazionale ».

ART. 2.

All'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« Per i pensionati assistiti dalle Casse marittime il ricovero ospedaliero viene effettuato in classe comune e, quando non si tratti di malattia di cui al precedente comma, non può eccedere i 180 giorni per anno solare ».

ART. 3.

All'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692 è aggiunto il seguente comma:

« Il contributo previsto dal presente articolo a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, viene da questa versato alle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie ».

ART. 4.

Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è aggiunto il seguente periodo:

« Per quanto riguarda i lavoratori assicurati per le malattie presso le Casse marittime, il contributo di cui al presente comma viene versato, per le stesse considerazioni, dall'I.N.P.S. alle Casse medesime ».